

Tax Free Shopping: dal 1° settembre 2018, obbligo di fatturazione elettronica

Premessa

Come noto, ai sensi dell'art. 38-quater del DPR n. 633 del 1972, i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea possono acquistare in Italia beni destinati all'uso personale o familiare senza pagamento dell'IVA.

Al momento della cessione, il negoziante italiano può riconoscere all'acquirente, residente o domiciliato fuori dell'Unione europea, o lo sgravio diretto dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni o il rimborso successivo dell'IVA stessa: nella prima ipotesi (sgravio), l'acquisto viene effettuato in esenzione d'imposta; nel secondo caso (rimborso), invece, l'IVA deve essere anticipata dall'acquirente straniero.

Il beneficio può essere riconosciuto alle seguenti condizioni:

1. l'acquirente straniero deve essere residente o domiciliato fuori dell'Unione europea;
2. la merce deve essere destinata all'uso personale o familiare e deve essere trasportata nei bagagli personali;
3. il valore complessivo dei beni acquistati deve essere superiore a 154,94 euro (IVA inclusa);
4. l'acquisto deve risultare da fattura, nel quale deve essere descritta la merce e devono essere indicati i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento equipollente;
5. la merce deve essere trasportata fuori del territorio dell'Unione europea entro tre mesi dalla fine di quello in cui è stata acquistata;
6. devono essere espletate alcune particolari formalità doganali;
7. la fattura deve essere restituita al venditore italiano entro quattro mesi dalla fine di quello in cui è stato effettuato l'acquisto.

Attualmente, per ottenere lo sgravio o il rimborso dell'IVA, il turista extra-UE deve esibire all'Ufficio doganale di uscita dal territorio dell'UE la merce acquistata e la relativa fattura. Dopo averne riscontrato la corrispondenza e la sussistenza degli altri requisiti, l'Ufficio doganale appone sulla fattura il visto doganale che comprova l'avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario.

Dopo aver lasciato il territorio comunitario, il viaggiatore deve rispedire al venditore italiano l'originale della fattura, regolarmente vistata dall'Ufficio doganale, entro quattro mesi dalla fine di quello in cui tale documento è stato emesso. Il rimborso viene effettuato direttamente dallo stesso venditore italiano, secondo le modalità pattuite con l'acquirente estero al momento dell'acquisto (ad esempio, tramite accredito sul conto corrente bancario oppure su carta di credito, con assegno, ecc.). In alternativa, esistono alcune società TAX FREE che permettono di ottenere il rimborso dell'IVA, immediato ed in contanti, già al momento dell'uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che il viaggiatore debba rispedire la fattura al venditore.

1. Cosa cambia a decorrere dal 1° settembre 2018

A seguito di una modifica, introdotta con il comma 1088 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018, a decorrere dal 1° settembre 2018, le fatture ex art. 38 quater del DPR 633/72 dovranno essere emesse in modalità elettronica.

La digitalizzazione della procedura di emissione della fattura, ex art. 38-quater del DPR n. 633 del 1972, dovrà avvenire tramite il sistema O.T.E.L.L.O. (Online tax refund at exit: Light Lane Optimization), progetto realizzato dall'Agenzia delle dogane.

Il sistema O.T.E.L.L.O. digitalizza il processo per ottenere il "visto doganale" da apporre sulla fattura per avere diritto allo sgravio diretto o al rimborso successivo dell'IVA, gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale da soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE.

L'impresa, o un suo intermediario, al momento dell'emissione della fattura, dovrà, dunque, collegarsi al sito internet dell'Agenzia delle dogane, al fine di accedere ai servizi offerti da O.T.E.L.L.O..

Tramite O.T.E.L.L.O., l'impresa potrà:

1. trasmettere i dati di una fattura Tax Free, al momento dell'emissione e ricevere il messaggio di risposta;
2. trasmettere i dati di una nota di variazione di una fattura;
3. trasmettere la richiesta di apposizione del visto digitale, quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita, e ricevere il relativo messaggio di risposta contenente il relativo esito.

2. Determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018 e nota di commento n. 54505/RU del 22 maggio 2018

Come esplicitato nella nota 54505/RU del 22 maggio 2018, con la determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono state diramate le disposizioni attuative relative all'emissione elettronica delle fatture Tax Free.

In specie, con la determinazione è stata confermata la possibilità di utilizzo di Otello 2.0, da parte degli operatori interessati, prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di legge.

Per l'utilizzo di Otello 2.0, il contribuente deve essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 29 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Gli utenti in possesso delle suddette credenziali accedono al PUD per richiedere le autorizzazioni tramite MAU, autenticandosi attraverso la pagina di login disponibile nella seguente sezione:

"Area riservata" -> "Dogane" -> "Accesso per utenti esterni con credenziali" -> "SPID".

Il cedente può avvalersi di due forme di trasmissione:

1. **diretta**: un cedente, che intende trasmettere in modalità diretta, deve dotarsi di un certificato di autenticazione (generabile e scaricabile tramite l'applicazione "Gestione certificati" disponibile sul PUD) e di un certificato di firma elettronica qualificata (emesso da un ente certificatore accreditato). Il cedente, dopo aver nominato il Gestore, e ottenuta l'autorizzazione per accedere all'applicazione "Gestione certificati", procede, come da istruzioni del sistema, per la generazione del certificato di autenticazione. Successivamente il Gestore (per conto del Cedente) richiederà l'autorizzazione "Compilazione e Trasmissione FTF";
2. **indiretta**: un cedente, che intende trasmettere in modalità indiretta, deve avvalersi di un Intermediario_OTELLO, a cui delega l'autorizzazione "Compilazione e Trasmissione FTF", previo

accordo privato tra le parti. La delega è effettuata dal Gestore accedendo a "Mio profilo", disponibile nell'area riservata del PUD. L'Intermediario_OTELLO, ottenuta la delega dell'autorizzazione, deve dotarsi di un certificato di autenticazione (generabile e scaricabile tramite l'applicazione "Gestione certificati" disponibile sul PUD) e di un certificato di firma elettronica qualificata (emesso da un ente certificatore accreditato).

2.1 Emissione della fattura e dell'eventuale nota di variazione in modalità elettronica

Il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 i dati della fattura, al momento dell'emissione.

L'avvenuta registrazione della fattura in OTELLO 2.0 viene notificata con un messaggio di risposta. La notifica conterrà il codice (cd. "codice richiesta") che identifica univocamente la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica.

In caso invece di mancata registrazione, la notifica riporta un messaggio con il relativo codice di errore. I dati dell'eventuale nota di variazione saranno trasmessi dal cedente sempre al momento dell'emissione della stessa. L'avvenuta registrazione della variazione in Otello 2.0 viene notificata con un messaggio. In caso, invece, di mancata registrazione, la notifica contiene un messaggio con il relativo codice di errore.

2.2 Richiesta di apposizione del visto digitale

La richiesta di apposizione del visto digitale può essere effettuata presso:

1. kiosk non presidiati, ossia appositi *device* finalizzati ad agevolare il cessionario nella richiesta di apposizione del visto digitale, senza la presenza di personale preposto a supportare il viaggiatore, per i quali l'Agenzia si riserva di diramare successive istruzioni tecnico-operative;
2. desk/kiosk presidiati (ad oggi aeroporti di Fiumicino e Malpensa). Il messaggio di risposta di Otello potrà essere:
 - Verde: Otello 2.0 genera il codice di visto digitale per le fatture di cui si è richiesta l'apposizione del visto;
 - Giallo: il cessionario deve recarsi in dogana per un controllo della propria identità (cd. controllo *de visu*);
 - Rosso: il cessionario deve recarsi in dogana per il controllo fisico dei beni.
3. Uffici doganali.

2.3 Procedura di soccorso

In caso di impossibilità temporanea a trasmettere i dati della fattura ad Otello 2.0, al momento dell'acquisto, il cedente dovrà effettuare la trasmissione non appena il sistema ritorna ad essere disponibile, valorizzando l'apposito *flag* "fallback".

Se il cessionario raggiunge il punto di uscita prima che il cedente abbia trasmesso la fattura in *fallback*, i dati non saranno, ovviamente, disponibili in Otello 2.0. In questa evenienza, il personale doganale accede alla funzione "*Dogane -> OTELLO -> Gestione -> Fallback -> Acquisizione Singola*" per acquisire a sistema il set

minimo di dati – rilevati dalla copia del documento che il cedente ha messo a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica - necessari ai fini del successivo ricongiungimento automatico con i dati della fattura, trasmessi dal cedente non appena il sistema ritorna ad essere disponibile.

Nel caso in cui l'impossibilità a colloquiare con Otello 2.0 avvenga presso un desk/kiosk presidiato da un intermediario *tax free*, il cessionario dovrà recarsi presso l'ufficio doganale, per richiedere l'apposizione del visto. Ove anche l'ufficio sia impossibilitato a dialogare con Otello, il personale doganale dovrà acquisire il set minimo di dati necessari – rilevati dal documento che il cedente ha messo a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica - ai fini del successivo ricongiungimento automatico con i dati della fattura elettronica, trasmessi dal cedente.